

Trento, 27/08/2026

Direzione Credito
Area Attività Creditizie
Servizio Credito Agevolato

Prot. 369/2026

Spettabili

**Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali, Raiffeisenkassen**

Loro Sedi

INFORMATIVA

CREDITO - Sospensione rate mutui per eccezionali eventi meteorologici nel territorio della provincia di Frosinone e della città metropolitana di Roma Capitale | Ocdpc n. 1207 dell'11 agosto 2026

All'attenzione delle Banche aventi clientela nei territori colpiti degli eventi meteorologici che, nei mesi di gennaio e febbraio 2026, hanno colpito il territorio della provincia di Frosinone e della città metropolitana di Roma Capitale.

PREMESSA

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. **1207 dell'11 agosto 2026**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 agosto 2026, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, **lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi come in precedenza indicato**.

In particolare, l'art. 12 ("Sospensione dei mutui") comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che in ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

AVVISO DA ESPORRE

Con riferimento alla richiamata Ordinanza si comunica che **entro e non oltre il 24 settembre 2026** le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 luglio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Si allegano a tale scopo:

1. Avviso alla clientela OCDPC n. 1.207-2026 (Provincia FR e città metropolitana Roma);
2. Richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo e autocertificazione dei danni subiti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. (Mod. 3253 ed. 08.2026);
3. Mod. 3254 Sospensione rate mutui intera rata no allungamento mutuo OCDPC 1207_2026 (Prov. FR e città metropolitana Roma)_ed. 08_2026;
4. Mod. 3255 Sospensione rate mutui intera rata con allungamento mutuo OCDPC 1207_2026 (Prov. FR e città metropolitana Roma)_ed. 08_2026;
5. Mod. 3256 Sospensione rate mutui quota capitale no allungamento mutuo OCDPC 1207_2026 (Prov. FR e città metropolitana Roma)_ed. 08_2026;
6. Mod. 3257 Sospensione rate mutui quota capitale con allungamento mutuo OCDPC 1207_2026 (Prov. FR e città metropolitana Roma)_ed. 08_2026;

*

Per quanto attiene agli aspetti legati alla valutazione *forbearance* si fa rinvio per gli opportuni approfondimenti alla lettera circolare prot. n. 425 del 29 luglio 2024 nonché ai contenuti della Procedura di Gruppo per la Valutazione della "Forbearance".

In caso di concessione della sospensione a uno o più rapporti di finanziamento, la Banca dovrà preventivamente richiedere all'indirizzo e-mail crediti.speciali@cassacentrale.it il censimento dell'apposito campo "Codice Normativa".

Materiale di approfondimento:

- Procedura di Gruppo per la Valutazione della "Forbearance".
- Manuale SIBank - Mutui Rinegoiazioni | Rinegoiazione e ristrutturazione - ALLDOC000648

Circolari Cassa Centrale Banca collegate:

- «Aggiornamento - valutazione della forbearance in relazione alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui prevista da Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) a seguito di eventi meteorologici/calamitosi» - prot. n. 425 del 29 luglio 2024.

Riferimenti normativi:

- Ocdpc n. 1207 del 11 agosto 2026 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nel territorio della provincia di Frosinone e della città metropolitana di Roma Capitale.

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2026 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nel territorio della provincia di Frosinone e della città metropolitana di Roma Capitale.

Contatto: crediti.speciali@cassacentrale.it

Cordiali saluti

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

F.to PAOLO ALBERTI